



Allegato A)

**REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI TENUTA  
DELL'ALBO PROVINCIALE DELLE PRO LOCO TREVIGIANE  
E SULLA EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

**Art. 1 Finalità**

1) La Provincia di Treviso riconosce le "Pro loco", libere associazioni fondate sul volontariato, che svolgono senza fini di lucro attività di promozione turistica di base e di socialità civica. Tale attività consiste in:

- a) politica dell'accoglienza, dell'ospitalità, dell'assistenza e dell'informazione;
- b) tutela del miglioramento delle risorse turistiche locali;
- c) promozione di iniziative atte a favorire la conoscenza, lo sviluppo e la valorizzazione delle località e delle sue specificità;
- d) sensibilizzazione delle autorità competenti su problemi che riguardano il turismo locale;
- e) attività volta all'individuazione e valorizzazione degli aspetti caratteriali (folklore, cultura, arte, storia, tradizioni, usi artigianato) dei paesi;
- f) valorizzazione del patrimonio ambientale e dei valori naturali;
- g) tutela e valorizzazione delle etnie;
- h) tutela del patrimonio linguistico;
- i) attività volta a favorire momenti di solidarietà e di aggregazione sociale della comunità.

Le Pro loco possono inoltre svolgere attraverso i propri soci le attività di semplice accompagnamento di visitatori purchè svolte occasionalmente e gratuitamente nelle località di propria competenza, salvo l'ipotesi di cui all'art. 90 comma 3 della L.R. 33/2002.

2) a - La Provincia di Treviso riconosce l'Organo associativo provinciale (UNPLI), legalmente costituito, che svolge, oltre alle attività di cui al comma 1, anche il ruolo di rappresentanza, l'organizzazione, il coordinamento e l'assistenza delle Pro loco iscritte all'Albo ed i Consorzi, operanti nel rispettivo ambito territoriale, come centri di servizio o aggregazioni anche temporanee per il perseguimento dei progetti.

b - Al fine di consentire la partecipazione delle associazioni Pro loco alla programmazione e alla gestione delle attività di promozione turistica del territorio provinciale, viene assicurata la presenza di un rappresentante designato dall'Organo associativo provinciale (UNPLI) nei gruppi di lavoro, consulte e altri organismi esterni di emanazione provinciale, aventi il compito di elaborare programmi o esprimere pareri in merito alla programmazione turistica.

c - Per meglio favorire e consentire un rapporto diretto e collaborativo fra la Provincia e l'Organo associativo provinciale



(UNPLI), la Provincia può nominare all'interno del Consiglio di Amministrazione dell'Organo associativo provinciale (UNPLI) un proprio rappresentante.

## **Art. 2 Albo delle Associazioni Pro loco**

1) Ai sensi dell'art. 10 della L.R. n.33/2002 è istituito presso la Provincia di Treviso l'Albo delle Associazioni Pro loco operanti nel territorio provinciale e delle loro forme consortili.

2) All'Albo possono essere iscritte le Associazioni in possesso delle seguenti condizioni:

- a) il Comune in cui opera l'Associazione Pro loco deve ricadere in un ambito riconosciuto dalla Provincia e deve possedere caratteristiche storiche, artistiche, archeologiche, folkloristiche, climatiche, gastronomiche, paesaggistiche, di artigianato tipico che ne rendano necessario promuoverne la valorizzazione;
- b) nella stessa località non devono esistere altre Pro loco già riconosciute, fatte salve le situazioni preesistenti;
- c) la costituzione dell'Associazione Pro loco deve essere avvenuta con atto pubblico;

3) Ai fini dell'iscrizione all'Albo, di cui al comma 1, lo statuto dell'Associazione Pro loco deve prevedere:

- a) che tutti i cittadini residenti e domiciliati nel Comune possano iscriversi all'Associazione;
- b) che le cariche sociali siano gratuite;
- c) la rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) che in caso di scioglimento dell'Associazione, i beni acquistati con il concorso finanziario specifico e prevalente della Provincia o enti pubblici, siano devoluti a fini di utilità sociale.

4) Lo statuto deve altresì prevedere:

- a) le norme sulle elezioni e sul funzionamento degli organi collegiali;
- b) la democraticità della struttura organica e, in particolare, l'approvazione annuale del bilancio preventivo e del conto consuntivo da parte dell'Assemblea dei soci, l'esplicita previsione di procedure per l'ammissione e l'esclusione dei soci, l'elezione degli organi amministrativi da parte dell'assemblea dei soci, il diritto dei soci ad accedere agli atti dell'associazione ed alla relativa documentazione, la pubblicità delle riunioni degli organi collegiali;

5) L'Organismo associativo provinciale (UNPLI) può essere iscritto all'Albo provinciale in rappresentanza delle Pro loco associate ed iscritte al predetto Albo. L'organismo associativo regionale viene iscritto all'Albo Provinciale in cui ha sede.

## **Art. 3 Iscrizione all'Albo delle Associazioni Pro loco**

1) L'Associazione Pro loco che intenda iscriversi all'Albo è tenuta a presentare alla Provincia di Treviso una domanda corredata dalla seguente documentazione:



- a) copia dell'atto costitutivo;
- b) copia dello statuto;
- c) relazione illustrativa delle condizioni previste alla lettera a) e b) comma 2 dell'art.2 del presente regolamento;
- d) parere dell'Organo associativo provinciale (UNPLI) della Provincia di Treviso.

2) L'iscrizione all'Albo delle Pro loco di cui all'art.2 costituisce condizione indispensabile per:

- a) partecipare con un proprio rappresentante agli organismi collegiali nei casi previsti dalla legge o da appositi regolamenti;
- b) fruire di contributi da parte della Provincia;
- c) utilizzare la denominazione "Pro loco".

3) L'iscrizione all'Albo costituisce altresì requisito per le Pro loco per poter istituire propri uffici di informazione denominati "Pro loco", nonchè per collaborare con l'Amministrazione Provinciale per la gestione degli uffici di informazione e accoglienza turistica IAT provinciali.

4) L'iscrizione all'Albo è disposta dall'Amministrazione Provinciale, sentito il parere del Comune ove intenda operare la costituenda Pro loco, detto parere dovrà essere rilasciato entro 60 giorni, decorsi inutilmente i quali, si intenderà acquisito il parere favorevole.

5) L'Albo Provinciale delle Associazioni Pro loco è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto a cura delle Province entro il 30 giugno di ogni anno.

#### **Art. 4 Cancellazione**

La cancellazione dall'Albo delle Associazioni Pro loco è disposta qualora vengano meno i requisiti previsti per l'iscrizione e con provvedimento motivato dell'Amministrazione Provinciale. E' altresì disposta, su segnalazione dell'Organo associativo provinciale (UNPLI), qualora la Pro loco non abbia svolto alcuna attività per oltre 2 anni.

#### **Art. 5 Contributi**

1) La Provincia di Treviso eroga alle Pro loco contributi annuali per le attività di cui all'art.9 - lett. a, b, c, d, ed e, della L.R. n.33/2002. Eroga, inoltre, contributi all' Organo associativo provinciale (UNPLI), alle altre loro forme consortili per attività di coordinamento, consulenza ed assistenza da essi svolte a favore delle stesse Pro loco.

2) Per poter accedere ai contributi provinciali, le Pro loco e le loro forme associative e consortili, iscritte all'Albo formulano all'inizio di ogni esercizio i programmi annuali di attività con l'indicazione della relativa spesa.

3) Le domande di contributo, con allegati: i programmi relativi all'attività svolta e da svolgere di cui al comma 1, il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo sono presentati entro il 30



aprile al Presidente dell'Amministrazione Provinciale e per le Associazioni Pro loco iscritte all'Organo associativo provinciale (UNPLI), le domande saranno presentate per il tramite dello stesso Organo associativo provinciale (UNPLI). L'Organo associativo provinciale (UNPLI) correlerà l'istanza di un parere sull'attività svolta ai fini dell'assegnazione del contributo alle associazioni Pro loco ad esso aderenti.

4) La Provincia provvede entro il successivo 30 giugno a predisporre il piano di riparto per l'anno in corso, nonché alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, compatibilmente con i tempi di erogazione del relativo finanziamento da parte della Regione del Veneto.

#### **Art. 6 Riparto dei contributi**

Il riparto dei contributi a favore delle Associazioni Pro loco, dell'Organo associativo provinciale (UNPLI) e delle altre forme consortili delle Pro loco viene disposto dalla Provincia con le modalità previste dal regolamento contributi sentito l'Organo associativo provinciale (UNPLI).

#### **Art. 7 Norme transitorie**

Le associazioni Pro loco iscritte all'Albo Regionale di cui all'art.2 della Legge Regionale 31.08.1983 n. 45, sono iscritte d'ufficio all'Albo della Provincia di Treviso di cui all'art.2.

#### **Art. 8 Entrata in vigore**

Il presente regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, è pubblicato all'Albo della Provincia per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' abrogato il precedente Regolamento provinciale, adottato con provvedimento del Consiglio Provinciale n. 21/36256 del 12.05.2003.